

Sentenza: 14 giugno 2016, n. 161 (*deposito del 7 luglio 2016*)

Materia: tutela della salute

Parametri invocati: art.117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti)

Esito: infondatezza della questione sollevata

Estensore: Cesare Belmonte

il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti).

La disposizione impugnata proroga sino al 31 dicembre 2015 la possibilità, per le strutture sanitarie non ospedaliere e non ambulatoriali in regime di accreditamento provvisorio, di erogare prestazioni in esecuzione di «Progetti Obiettivo», individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale, ai sensi degli artt. 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); in attesa della puntuale ridefinizione della normativa regionale di conclusione della fase di accreditamento delle medesime strutture sanitarie, e fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi.

La proroga contenuta nella disposizione impugnata violerebbe, ad avviso del ricorrente, l'art.117, terzo comma, Cost. per contrasto coi principi fondamentali in materia di tutela della salute stabiliti dall'art. 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), secondo cui l'accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie e socio sanitarie, diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali, che consente l'erogazione delle prestazioni, deve cessare entro il 31 ottobre 2014.

In via preliminare, la Consulta riconduce la materia dell'accreditamento delle strutture sanitarie, come trattata dalla norma censurata, alla potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Fatta questa premessa, la Corte rammenta come la giurisprudenza costituzionale si sia già espressa in relazione allo specifico ambito dell'accreditamento delle strutture sanitarie, affermando che il termine finale previsto dalla legislazione statale, all'art. 1, comma 796, lettera t), della l. 296/2006, per il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo, costituisce principio fondamentale della materia che le Regioni sono tenute a rispettare (fra le varie, sentenze n. 292 e n. 260 del 2012).

Questa stessa giurisprudenza ha tuttavia ribadito *che il rispetto del principio fondamentale menzionato non esclude che possano essere fatte salve quelle situazioni eccezionali che si verificano in ambito regionale, non prevedibili da parte del legislatore statale nella determinazione*

del termine finale valevole come regola generale in tutto il territorio nazionale, dotate di caratteristiche tali da giustificare una legittima e ragionevole deroga in determinate regioni e per particolari strutture.

Tale situazione eccezionale è ravvisabile nel caso di specie.

La norma censurata, infatti, limita la proroga alle sole strutture, non ospedaliere e non ambulatoriali, provvisoriamente accreditate, che erogano prestazioni inserite in «Progetti Obiettivo», per le quali lo Stato – ai sensi degli artt. 34 e 34-bis della l. 662/996 – ha espresso una valutazione di priorità e indispensabilità, in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nella specie, si tratta di prestazioni concernenti essenzialmente le cure palliative e l'assistenza domiciliare specialistica a ciò necessaria.

Le prestazioni inserite nei «Progetti Obiettivo» sono sottoposte a un regime speciale stabilito dalla normativa statale summenzionata, incentrato su di uno specifico procedimento di erogazione di fondi e di controllo dei risultati raggiunti. Le peculiari caratteristiche delle prestazioni legate ai «Progetti Obiettivo» giustificano, alla luce del principio di ragionevolezza, la proroga prevista dal legislatore regionale, purché essa non si estenda indefinitamente nel tempo.

Anche sotto questo profilo la norma censurata rispetta le condizioni di temporaneità stabilite dalla giurisprudenza della Corte, poiché il legislatore regionale ha prorogato di un solo anno e due mesi il termine fissato dal legislatore statale. E' altresì rilevante che la proroga si possa applicare alle sole unità in possesso dei requisiti strutturali e organizzativi, stabiliti a garanzia del rispetto di livelli essenziali di qualità e sicurezza nell'erogazione della prestazione fornita.

La congiunta presenza di tali caratteristiche – eccezionale imprescindibilità delle prestazioni da garantire, concordata anche con lo Stato, nonché ragionevole delimitazione temporale della proroga, rispetto alla scadenza del termine generale e osservanza dei requisiti strutturali e organizzativi – fa sì che la disposizione regionale impugnata configuri un'ipotesi di legittima deroga al termine finale imposto dal legislatore statale per il passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo delle strutture sanitarie; ed esclude una inammissibile sanatoria di irregolarità e disfunzioni all'interno della Regione.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dallo Stato nei confronti dell'art. 8 della l.r. Abruzzo 1/2015 è pertanto infondata.